Sent. 653/10
R.G. 1622/08
Cron. 8260
Rep. 855

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Marco Dell'Utri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008, vertente

TRA

Fabio Cappelletta (avv.to M. Pistilli);

- ATTORE -

E

Comune di Tarquinia (avv.to A. Antonelli);

- CONVENUTO -

NONCHÉ

Agenzia del Demanio (Avvocatura Generale dello Stato);

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti.

FATTO E DIRITTO

- considerato che, con atto di citazione notificato tra il 29 e il 30.4.2008, Fabio Cappelletta ha invocato, in contraddittorio con il Comune di Tarquinia e l'Agenzia del Demanio, l'accertamento dell'illegittimità della nota emessa, in data 13.12.2007, dal Comune di Tarquinia (prot. n. 35006), con la quale quest'ultimo – quale delegato dall'autorità demaniale – ha determinato l'entità monetaria del canone provvisorio annuale per il 2007 dovuto dall'attore in relazione alla concessione demaniale marittima (rep. n. 8483) riferita allo stabilimento balneare 'Chalet del Pescatore' sito nel Comune di Tarquinia;

- che con la stessa citazione, il Cappelletta ha invocato il conseguente accertamento che il predetto canone relativo all'anno 2007, "dev'essere calcolato in base ai valori di cui alla Finanziaria 2007 (l. n. 296/06) con aggiornamento ISTAT dal 1 gennaio 2007 e applicazione dei valori OMI per il terziario, tenendo conto della reale utilizzazione stagionale e considerando pertinenze solo i beni formalmente accatastati tra i beni pubblici";

- che si sono costituite entrambe le amministrazioni convenute concludendo – previa verifica della giurisdizione del giudice adito - per il rigetto delle domande attrici;

- ritenuta l'effettiva sussistenza, in relazione alle domande in questa sede proposte dal Cappelletta, della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che le domande proposte dall'attore hanno riguardo alla mera determinazione di canoni concessori quantificabili sulla base di parametri certi e predeterminati, tali da non coinvolgere l'espressione, da parte della p.a., di alcuna valutazione

discrezionale orientata alla tutela di interessi di natura pubblicistica (cfr. Cass., n. 411/07);

- ritenuto, nel merito, che la base di calcolo del canone concessorio oggetto dell'odierno giudizio chiede d'essere identificata con riguardo allo specifico settore di attività imprenditoriale esercitata dall'attore (costituita dalla gestione di uno stabilimento balneare con annesso ristorante-bar), per sua natura qualificabile come attività propria del settore terziario;

- che tale qualificazione deve ritenersi inevitabilmente conseguente all'esame della obiettiva complessità del servizio fornito sul piano turistico-ricettivo dall'impresa dell'attore, atteso che tale attività può essere qualificata come meramente 'commerciale' (in senso proprio) solo in termini inammissibilmente limitati e generici;

- ritenuto, peraltro, che l'entità oggettiva dei beni sui quali deve ritenersi incidente l'efficacia del provvedimento concessorio (e la conseguente determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario) deve ritenersi comprensiva di tutti i beni oggettivamente e funzionalmente posti a durevole servizio od ornamento dell'area demaniale, non ravvisandosi alcuna giustificazione (tanto sul piano giuridico, quanto sul piano economico) nella pretesa dell'odierno attore di limitare, la definizione di 'pertinenza' in questa sede rilevante, ai soli beni formalmente accatastati tra i beni pubblici;

- ritenuto, inoltre, che del tutto correttamente il Cappelletta ha invocato l'accertamento dell'entità, del canone dovuto, in corrispondenza dell'effettiva utilizzazione temporale del compendio produttivo, spettando, peraltro,

all'amministrazione procedente, il compito di verificare in concreto se la natura dei beni ricompresi nell'ambito di efficacia del provvedimento concessorio consentano o meno una potenziale protrazione dell'attività produttiva oltre i limiti temporali dell'ambito stagionale;

- ritenuto, infine, che l'aggiornamento dell'entità monetaria del canone dev'essere operato – stando al tenore letterale di cui all'art. 1, commi 250 ss., della l. n. 296/06 – con riferimento ai valori indici ISTAT (non già *dal*, bensì) *al* 1 gennaio 2007 con base 1 gennaio 1998, coincidendo, tale ultima data, con quella in cui le maggiorazioni dovute sono divenute legislativamente applicabili;

- ritenuto che, in forza del complesso delle argomentazioni che precedono, dev'essere dichiara l'illegittimità della nota emessa, in data 13.12.2007, dal Comune di Tarquinia (prot. n. 35006), con la quale quest'ultimo – quale delegato dall'autorità demaniale – ha determinato l'entità monetaria del canone annuale dovuto dall'attore in relazione alla concessione demaniale marittima (rep. n. 8483) riferita allo stabilimento balneare 'Chalet del Pescatore' sito nel Comune di Tarquinia, con il conseguente accertamento che il predetto canone relativo all'anno 2007, dev'essere calcolato in base ai valori di cui alla Finanziaria 2007 (l. n. 296/06) con l'aggiornamento ISTAT in vigore al 1 gennaio 2007 con base 1 gennaio 1998, e applicazione dei valori OMI per il terziario, tenendo conto della reale utilizzazione stagionale e considerando quali pertinenze dell'area demaniale tutti i beni materialmente e funzionalmente considerabili come tali ai sensi degli artt. 817 c.c. e 29 c.nav.;

- ritenuto che la complessità delle questioni giuridiche e interpretative trattate giustificano la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti in lite;

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'illegittimità della nota emessa, in data 13.12.2007, dal Comune di Tarquinia (prot. n. 35006), con la quale quest'ultimo – quale delegato dall'autorità demaniale – ha determinato l'entità monetaria del canone annuale dovuto dall'attore in relazione alla concessione demaniale marittima (rep. n. 8483) riferita allo stabilimento balneare 'Chalet del Pescatore' sito nel Comune di Tarquinia;

- dichiara che il predetto canone relativo all'anno 2007, dev'essere calcolato in base ai valori di cui alla legge n. 296/06 con l'aggiornamento ISTAT in vigore al 1 gennaio 2007 con base 1 gennaio 1998, e applicazione dei valori OMI per il terziario, tenendo conto della reale utilizzazione stagionale e considerando quali pertinenze dell'area demaniale tutti i beni materialmente e funzionalmente considerabili come tali ai sensi degli artt. 817 c.c. e 29 c.nav..

- Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Civitavecchia, 1.6.2010.

IL GIUDICE

Data deposito della minuta 1/6/10

18/6/10